



Comune di Sarroch

Città Metropolitana di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 8

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione del registro comunale per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (DAT) - Mozione sul Regolamento per l'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari "DAT".

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.EE.LL. e dallo Statuto comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1 MATTANA SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 GUIISO EFISIO ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 SPIGA MIRKO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 MELIS MANUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 SALIS MASSIMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 SPANO MANUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 CABONI MICAELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 MELONI GIANLUIGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9 SANNA ALESSANDRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 MURA STEFANIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 COIS VITTORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 CASCHILI ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 MURGIA FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 MELIS IGOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 BUONOMO ATILIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 PORCU MICHELA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17 PINNA CLAUDIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Totale Presenti: 13 Totali Assenti: 4

Assiste il Segretario Comunale Pioppo Lucia che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Salvatore Mattana, assume la presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica

Il Consiglio Comunale

Vista la bozza di Regolamento per l'istituzione del registro comunale per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (DAT);

Considerato che

- il Comune di Sarroch, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alle fasi finali della loro vita;
- circa 124 Comuni italiani hanno provveduto ad istituire i registri per il deposito e la custodia delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari c.d. "testamento biologico";
- in assenza di una normativa nazionale in materia, molti cittadini hanno già sottoscritto dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, intese come la manifestazione di volontà con cui il dichiarante dispone in ordine ai trattamenti sanitari che intende o non intende consentire, nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni tali da non potersi esprimere in merito agli stessi;

Visti

- l'art. 2 della Costituzione che afferma "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo";
- l'art. 3 della Costituzione che dispone "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali";
- l'art. 10 della Costituzione che afferma che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute";
- l'art. 13 della Costituzione che recita "la libertà personale è inviolabile";
- l'articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana, che tutela la salute come diritto fondamentale stabilendo che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge";
- gli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- gli artt. 5 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sui Diritti Umani e la Biomedicina (Oviedo 1997);
- gli artt. 16, 35 e 38 del Codice di Deontologia Medica, adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- l'art. 13, del Decreto Legislativo 267/2000, che attribuisce al Comune, tra l'altro, funzioni amministrative proprie nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- l'art. 3 del Decreto Legislativo 267/2000 che attribuisce al Comune un ruolo, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale;
- la circolare interministeriale del Ministro dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute del 19/11/2010;
- il parere dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani reso in data 23/11/2010;
- vista la LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, pubblicata nella GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018;

- Vista la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) la quale al comma 418 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Al comma 419 di detta legge di bilancio viene altresì stabilito che, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della Salute verranno stabilite le modalità di registrazione della DAT presso la banca dati di cui al comma 418.
- Vista la circolare n°1/2018 del Ministero dell'Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali – direzione centrale per i servizi demografici;
- Visto il vademecum del Consiglio Nazionale del Notariato per informare il cittadino sulle novità introdotte in materia di Dat.;

Dato atto che alle ore 20.20 esce dall'aula la Consigliera Michela Porcu;

Uditi gli interventi, riportati integralmente nella registrazione agli atti e come da ripresa audiovisiva pubblicata sul sito istituzionale;

Sentito il Sindaco che pone a votazione l'argomento;

Con votazione unanime, resa per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare il "Regolamento per l'istituzione del registro comunale per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (DAT)", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Di darne ampia pubblicità in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Salvatore Mattana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Angelo Tolu

19/02/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 22/03/2018 per rimanervi giorni 15 consecutivi a norma dell'art.124 del T.U.E.L. e contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L.


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

Per copia conforme all' originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to



Comune di Sarroch
Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO
E LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
VOLONTA' SUI TRATTAMENTI SANITARI (D.A.T.).**

Indice

Capo I - PRINCIPI

Art. 1 Istituzione del Registro

Art. 2 Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

Art. 3 Contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Capo II – GESTIONE DEL REGISTRO

Art. 4 Modalità di tenuta del Registro

Art. 5 Contenuto del Registro

Art. 6 Modulistica

Art. 6 Casi di cancellazione dal Registro e di modifica della dichiarazione

Art. 7 Accesso al Registro

Art. 8 Principi di conservazione e responsabilità

INTRODUZIONE

La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

La dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata "testamento biologico" è l'espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.

Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo, oppure presso le strutture sanitarie.

Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Possono usufruire del Servizio istituito dal Comune di Sarroch i cittadini maggiorenni residenti a Sarroch.

Essendo la materia afferente all'esclusiva competenza del legislatore statale l'attività dell'amministrazione potrà essere ricondotta esclusivamente a funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (art.13,comma1, D.lgs. 267/2000) senza che da questa discendano effetti giuridici.

In tale ambito l'attività dell'amministrazione potrà essere esclusivamente quella di raccogliere, allo scopo di detenere, le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, indicanti il luogo di deposito delle disposizioni di fine vita e la nomina di un fiduciario, ai soli fini di conoscenza, escludendo la detenzione e conservazione delle disposizioni testamentarie per l'implicazione con le normative sulla tutela della privacy, della salute, delle persone e della famiglia e dell'amministrazione di sostegno. La registrazione dovrà riguardare esclusivamente la notizia che le dichiarazioni di fine vita sono state rese.

CAPO I - PRINCIPI

Articolo 1 Istituzione del Registro

1. E' istituito presso l'amministrazione comunale il Registro per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, di seguito chiamato Registro, al fine di garantire la certezza della data di presentazione della dichiarazione e l'identità del dichiarante.
2. Per dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari, comunemente detto testamento biologico, di seguito definita D.A.T., si intende la manifestazione di volontà con cui il dichiarante dispone in ordine ai trattamenti sanitari che intende o non intende consentire, nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni tali da non potersi esprimere in merito agli stessi.
3. Con la D.A.T. il dichiarante nomina un fiduciario, ed eventualmente un fiduciario supplente, che divengono, nel caso in cui perdesse la capacità di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele attuazione alla volontà dello stesso circa le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari ai quali desidera o non desidera essere sottoposto.

Articolo 2 Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

1. L'iscrizione al Registro è gratuita e può essere richiesta da tutti i residenti maggiorenni del Comune di Sarroch.
2. Il venir meno della residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.
3. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Articolo 3 Contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

1. Qualora la richiesta di iscrizione al Registro sia resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve attestare:
 - a) l'esistenza della D.A.T.;
 - b) il luogo di avvenuto deposito della D.A.T.;
 - c) i dati anagrafici ed i recapiti dei fiduciari nominati.
2. La dichiarazione è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai fiduciari.
3. Il dichiarante che intende depositare le proprie volontà presso il Comune di Sarroch allega la D.A.T. in busta chiusa alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del presente articolo.

CAPO II – GESTIONE DEL REGISTRO

Articolo 4 Modalità di tenuta del Registro

1. Le iscrizioni nel Registro sono effettuate in modo da garantire la certezza della data di presentazione e l'identità del dichiarante.
2. L'ufficio competente, individuato con atto dell'Amministrazione Comunale, provvede alla tenuta del Registro su supporto informatico.
3. Le D.A.T. devono essere registrate e conservate presso il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale, che può renderle accessibili e consentirne l'estrazione di copia da parte del dichiarante o dei fiduciari in qualsiasi momento.

Articolo 5 Contenuto del Registro

Il registro riporta:

- a) il numero progressivo dell'autodichiarazione
- b) il nome e indirizzo del notaio rogante e del fiduciario e di eventuale fiduciario supplente
- c) la data dell'autodichiarazione.

Sul Registro verranno anche annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo notaio, fiduciario, altro depositario).

Articolo 6 Modulistica

La modulistica verrà predisposta e aggiornata dal Servizio Demografico e consisterà in vari modelli tra i quali:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 di iscrizione al *Registro di comunicazione di deposito dei testamenti biologici* con indicazione del depositario presso il quale è depositato il testamento biologico e individuazione del nominativo dei *fiduciari*.
- dichiarazione di modifica delle volontà e/o di sostituzione dei *fiduciari* e dei *depositari*.
- nomina/accettazione espressa del ruolo di *fiduciario*.

Una ricevuta delle dichiarazioni presentate viene rilasciata al *dichiarante* e al *fiduciario* (ove si presenti personalmente).

Articolo 7 Casi di cancellazione dal Registro e di modifica della dichiarazione

1. Il dichiarante può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro, con atto scritto da presentare all'ufficio comunale competente.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° ___ del _____

2. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. La revoca della dichiarazione non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione ai fiduciari indicati nella dichiarazione revocata; tale adempimento rimane ad esclusivo carico del dichiarante.

Articolo 8 **Accesso al Registro**

1. L'accesso al Registro ed alle dichiarazioni ivi contenute, nonché l'estrazione di copia delle stesse sono consentiti esclusivamente al dichiarante, al fiduciario o al fiduciario supplente se nominato.

Articolo 9 **Principi di conservazione e responsabilità**

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorietà di cui all'art. 3 e/o quelle redatte per atto pubblico e l'eventuale D.A.T. depositata in busta chiusa, devono essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali.
2. Il dipendente incaricato della tenuta del Registro non conosce il contenuto della D.A.T., depositata e conservata in busta chiusa, che è atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 15100.area3
Circolare n. 1/2018

Roma, data protocollo

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
<i>e, per conoscenza:</i>	
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
AL MINISTERO DELLA SALUTE	<u>ROMA</u>
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE	<u>ROMA</u>
ALL'ANCI	<u>ROMA</u>
ALL'ANUSCA	<u>CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)</u>

OGGETTO: Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*».
Prime indicazioni operative.

Il 31 gennaio u.s. è entrata in vigore la legge indicata in oggetto che, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che – tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge – *nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

In tale contesto l'art. 4 stabilisce che *ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.*

Tale previsione precisa che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti all'uopo previsti (comma 4).

Al riguardo, considerati i primi dubbi interpretativi espressi da taluni operatori, si forniscono, d'intesa con il Ministero della Salute qui in indirizzo, i seguenti chiarimenti concernenti gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni:

- 1)** l'ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;
- 2)** l'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel comune – e a riceverla;
- 3)** all'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

- 4) la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4-bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, di talché l'ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a *registrare* un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196.

Al riguardo, considerato che il legislatore ha stabilito la competenza dell'ufficiale dello stato civile secondo il criterio di residenza del disponente, va segnalata l'importanza di assicurare il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo ufficio d'anagrafe, soprattutto per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migrati da altri Comuni, consegnino al nuovo Comune di residenza nuove DAT, modificative di precedenti, o revoche delle stesse.

Quanto alle indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle «*strutture sanitarie*», si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministro della Salute previsto dall'art. 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018), il cui *iter* stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nelle forme dell'intesa, ed il preliminare parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, assicurandone la conforme applicazione, e riferendo, entro il 10 luglio p.v., sul numero di DAT ricevute dagli uffici comunali fino al 30 giugno 2018, con successivi aggiornamenti trimestrali.

Si confida nella fattiva, consueta collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(D'Attilio)